



## NORME PER GLI ESAMI DI PROFITTO

(cf *Regolamenti* artt. 92, 93, 94)

### Art. 92 - Condizioni per gli esami di profitto

Per essere ammesso agli esami di profitto lo Studente deve:

1. attestare l'iscrizione all'insegnamento per il quale chiede di sostenere l'esame;
2. aver presentato, nei termini stabiliti e con le modalità prescritte, la domanda di esame;
3. aver ottenuto le relative attestazioni di frequenza;
4. essere in regola con il pagamento di tutte le tasse sino al momento in cui chiede di sostenere esami.

### Art. 93 - Modalità degli esami di profitto

- § 1 Gli esami sono pubblici; possono essere scritti e/o orali.
- § 2 Agli esami possono assistere solo gli Studenti iscritti alla Facoltà.
- § 3 Per adottare particolari modalità di esami che si discostano dalla prassi vigente nella Facoltà i Docenti devono chiedere l'approvazione al Consiglio Accademico.
- § 4 L'esame deve essere sostenuto nel giorno e nell'ora stabiliti e comunicati tempestivamente dalla Segreteria. Per gravi e giustificati motivi, da notificarsi almeno un giorno prima di quello fissato per l'esame, la Segreteria può concederne il rinvio ad altro giorno della medesima sessione, previa intesa con il Docente interessato.
- § 5 L'eventuale ritiro della domanda di esame deve essere notificato alla Segreteria non oltre il mattino del giorno lavorativo precedente l'esame. La trasgressione di tale norma comporta il pagamento di un'apposita tassa al momento della nuova iscrizione all'esame.
- § 6 All'atto dell'esame lo Studente deve esibire la tessera di riconoscimento e firmare il verbale sul quale verrà registrato il voto.
- § 7 La durata dei singoli esami può variare
- da un minimo di quindici minuti a un massimo di quarantacinque minuti per gli orali;
  - da un minimo di un'ora a un massimo di quattro ore effettive, secondo il tipo della prova, per gli esami scritti.
- § 8 Allo Studente è data la possibilità di ritirarsi da un esame orale entro i primi dieci minuti sia per sua iniziativa, sia per invito del Docente; da un esame scritto entro la prima metà della durata della prova.
- In ogni caso lo Studente non può ripresentarsi all'esame nella stessa sessione.
- § 9 Gli Studenti, che arrivano in ritardo per gli esami quando il Docente ha già lasciato il luogo stabilito, non saranno ammessi agli esami.

- § 10 È in facoltà dello Studente richiedere un colloquio semestrale degli insegnamenti di durata annuale purché la parte di programma svolto sia giudicata dal Docente come materia sufficiente. Il colloquio viene concesso solo nella sessione invernale e limitatamente agli insegnamenti che lo Studente sta regolarmente frequentando.
- § 11 La materia di ogni esame verte sul programma dell'insegnamento frequentato.
- § 12 La lingua ordinariamente usata negli esami è l'italiano; oppure, a giudizio del Docente, potranno usarsi altre lingue.
- § 13 Gli esami, il cui Docente non insegna nell'anno in corso, potranno essere scritti.

#### **Art. 94 - Valutazione degli esami di profitto**

- § 1 La valutazione dei singoli esami di profitto tiene conto della maturità intellettuale dello Studente e della sua preparazione organica nella materia sulla quale vertono gli esami.
- § 2 Il voto di ogni esame viene registrato dal Docente su apposito verbale; ciò vale anche per il voto di un colloquio.
- § 3 La valutazione qualitativa viene comunicata dal Docente al termine dell'esame orale. Il voto definitivo verrà comunicato allo studente tramite il sito web della Facoltà.
- § 4 Il voto di un esame annuale di cui lo Studente abbia sostenuto il colloquio semestrale risulta dalla media dei voti parziali.